



# Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) – email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it) – PEC: [flp@flppec.it](mailto:flp@flppec.it)  
tel. 06/42000358 - 06/42010899 - fax. 06/42010628

*Segreteria Generale*

Prot.n. 0796/FLP18

Roma, 07 maggio 2018

## NOTIZIARIO N.27

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

## **LA CORTE COSTITUZIONALE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA FLP SULLA LEGGE PINTO**

**Con Sentenza n. 88 depositata il 26/04/2018 dichiara  
ammissibili i ricorsi in pendenza di procedimento  
presupposto. Illegittimità costituzionale dell'art. 4.**

**DOPO LO SBLOCCO DEI CONTRATTI COLLETTIVI UN'ALTRA GRANDE VITTORIA  
DELLA FLP. I DANNI PER LA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO SI  
POSSONO CHIEDERE ANCHE SE IL GIUDIZIO TROPPO LUNGO NON È ANCORA  
CONCLUSO. ACCOLTO IL RICORSO PATROCINATO DALLA FLP.**

La Corte Costituzionale con sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge 89/2001 (c.d. "Legge Pinto") nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un giudizio, possa essere proposta in pendenza di esso, cioè quando il processo non è ancora finito.

La questione era stata portata alla attenzione della Corte Costituzionale dalla Corte di Cassazione nell'ambito di un giudizio patrocinato dalla FLP per numerosi suoi iscritti, assistiti e difesi dagli Avvocati Stefano Viti, Michele Lioi e Michele Mirengi.

I ricorrenti avevo adito la Corte di appello di Perugia, chiedendo l'indennizzo per la eccessiva durata di un ricorso al TAR iniziato nel 1997 e conclusosi solo nel 2013.

La Corte di Appello di Perugia aveva, tuttavia, respinto il ricorso sul presupposto che, al momento della sua proposizione, il provvedimento emesso dal TAR non era ancora diventato definitivo.

Con la sentenza n. 88/2018 la Corte Costituzionale ha statuito che *"nonostante l'invito rivolto da questa Corte, con la sentenza n. 30 del 2014, il legislatore non ha*



Sede Legale: Via Piave, 61 – 00187 Roma  
Sede Operativa: Via Aniene, 14 – 00198 Roma



**CGS**  
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACALE

*rimediato al vulnus costituzionale precedentemente riscontrato e che, pertanto l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto".*

Si tratta di una sentenza "**rivoluzionaria**" che adegua finalmente la legge Pinto ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, rendendo esperibile il ricorso per equa riparazione alla sola condizione della eccessiva durata del processo, anche se questo non si è ancora concluso con un provvedimento definitivo.

La FLP, unitamente agli avvocati Viti, Lioi e Mirengi, esprimono la propria soddisfazione per la decisione del Giudice delle Leggi, che sanziona l'inerzia del Governo e del Parlamento nell'adeguare il ricorso per equa riparazione ai principi dell'ordinamento europeo.

La causa andrà ora riassunta davanti alla Corte di Cassazione, che non potrà non fare giustizia e così concedere l'indennizzo e comunque revocare l'odiosa sanzione di mille euro irrogata dalla Corte di Appello a ciascuno dei ricorrenti.

Grande soddisfazione esprime anche il Segretario Generale della FLP, Marco Carlomagno: "*La Consulta ci ha dato ragione ancora una volta. Dopo una battaglia pluriennale finalmente i danni per la irragionevole durata di un processo si potranno chiedere anche a giudizio non ancora concluso". Ma soprattutto, conclude Carlomagno, "si tratta di una doppia vittoria. Non solo per i nostri ricorrenti, ai quali quindi potrà essere concesso l'indennizzo, ma anche per i ricorsi futuri".*

L' UFFICIO STAMPA FLP